

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

RELAZIONE

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e, in particolare, in base all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'allegato B, che prevedono la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e che sul provvedimento debbano essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Con il presente decreto legislativo si vuole dare attuazione alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Per la mancata attuazione della direttiva 2000/75/CE la Commissione europea ha inviato in data 17 aprile 2002 la lettera di costituzione in mora (proc .n. 2002/0167).

Il provvedimento si compone di 17 articoli e quattro allegati.

- con l'articolo 1 viene precisato il campo di applicazione del decreto, che è quello del controllo e delle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- l'articolo 2 dedicato alle definizioni, fornisce il significato dei termini e delle locuzioni che si utilizzano nel provvedimento;
- l'articolo 3 prevede un obbligo di denuncia in caso di sospetto o accertamento di febbre catarrale degli ovini. Tale malattia, infatti, è elencata all'allegato I in quanto soggetta a denuncia obbligatoria ai sensi della direttiva 82/894/CEE e successive modifiche;
- l'articolo 4, stabilisce le misure che devono essere prese dal veterinario ufficiale in caso di sospetto di malattia;
- con l'articolo 5 viene precisato che la vaccinazione può essere praticata solo in conformità a quanto previsto dal presente decreto;
- l'articolo 6 stabilisce le misure che devono essere prese dal veterinario ufficiale in caso di conferma della malattia;
- con l'articolo 7 vengono precisati quali aspetti devono essere tenuti presenti al momento dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

- con l'articolo 8 sono stabilite ulteriori misure, rispetto a quelle già previste dall'articolo 6, al fine di identificare una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno all'azienda infetta;
- l'articolo 9 stabilisce le misure sanitarie che devono essere adottate nella zona di protezione;
- l'articolo 10 stabilisce le misure sanitarie che devono essere adottate nella zona di sorveglianza;
- l'articolo 11 prevede che tutte le persone stabilite nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza vengano adeguatamente informate sulle misure sanitarie adottate dalle competenti autorità;
- l'articolo 12 prevede un laboratorio nazionale di riferimento per la febbre catarrale degli ovini e lo individua, stabilendone le funzioni e i compiti, all'allegato II;
- l'articolo 13 indica, individuandolo ed elencandone le funzioni e i compiti all'allegato III, il laboratorio comunitario di riferimento;
- l'articolo 14 stabilisce che agli esperti comunitari designati dalla Commissione europea per l'effettuazione dei controlli sul posto venga fornita, da parte delle autorità competenti, la massima collaborazione;
- l'articolo 15 prevede che, entro il 10 aprile 2003, sia presentato alla Commissione europea un piano di intervento, redatto secondo i criteri minimi stabiliti all'allegato IV; la data del 10 aprile 2003 è stata fissata in relazione alla data di scadenza della delega di cui alla legge comunitaria 2001;
- l'articolo 16 contempla le sanzioni per la violazione delle norme richiamate nel decreto;
- con l'articolo 17 vengono abrogate le norme in contrasto o incompatibili; viene inoltre previsto, al comma 1, la natura sostitutiva e cedevole del presente decreto legislativo, in caso di adozione da parte delle regioni o province autonome di analogo provvedimento attuativo della direttiva 2000/75/CE.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni